

Regolamento concernente modifiche al regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), emanato con decreto del Presidente della Regione 191/2012.

Art. 1 Inserimento dell'articolo 9 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2012

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 - Inserimento dell'articolo 9 bis nel decreto del Presidente della Regione 191/2012

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2012, n. 191 (Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)), è inserito il seguente:

"art. 9 bis - Disposizioni concernenti la pesca del novellame nella laguna di Grado e Marano

1. In attuazione dell'articolo 02, comma 2, lettera e bis) della legge regionale 31/2005 e in conformità ai limiti e criteri individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale, il Servizio competente autorizza annualmente la pesca del novellame di pesce allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti regionali, ad esclusione delle ceche di anguilla (*Anguilla anguilla*), nelle acque ricadenti all'interno della conterminazione della laguna di Grado e Marano di cui all'articolo 30 della legge 5 marzo 1963, n. 366 (Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado).
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Servizio competente determina annualmente i quantitativi massimi di prelievo per ciascuna specie, commisurati al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali ed alla disponibilità del novellame, deducibile dai piani locali di gestione delle risorse ittiche approvati, da altri documenti e relazioni disponibili, nonché da specifici campionamenti effettuati prima del rilascio dell'autorizzazione. In coerenza con le disposizioni statali, i quantitativi massimi di prelievo sono commisurati anche ai quantitativi di novellame pescato nelle annate precedenti.
3. La pesca del novellame è esercitata nelle aree lagunari libere dalla presenza di praterie di fanerogame, senza l'ausilio del motore dell'imbarcazione e con l'attrezzo manuale denominato tratta per oratine o trattolina o telo da oratine, corrispondente ad una rete di lunghezza massima di 50 metri ed altezza massima di 4 metri, con maglia non inferiore a 2 millimetri.
4. La pesca di cui al comma 3 è finalizzata principalmente alla cattura del novellame di orata (*Sparus aurata*). E' consentita la cattura di novellame di branzino (*Dicentrarchus labrax*) e delle diverse specie di cefali (famiglia Mugilidae). Tutti gli individui eventualmente catturati non appartenenti a queste specie sono rilasciati.
5. Le imprese iscritte nel registro delle imprese di pesca e acquacoltura presso il Compartimento marittimo di Monfalcone presentano al Servizio competente istanza di autorizzazione alla pesca del novellame, dal 10 al 31 gennaio di ogni anno, redatta conformemente al modello adottato con provvedimento del direttore del Servizio competente pubblicato sul sito informatico della Regione. L'istanza è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) elenco delle specie, periodo e luoghi di pesca del novellame;
 - b) denominazione dell'impresa richiedente;
 - c) nome e numero di iscrizione del natante al registro del compartimento marittimo di Monfalcone;
 - d) dichiarazione sull'utilizzo di mezzi e condizioni di trasporto del novellame idonei a garantirne la vitalità.

6. Il numero massimo di autorizzazioni, suddiviso tra laguna di Marano e laguna di Grado, è determinato dal documento "I mestieri della pesca nella laguna di Marano e Grado: criteri e modalità di esercizio dell'attività di pesca professionale" approvato con Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche del 17 novembre 2014, n. 4390, e successivi aggiornamenti. In caso di numero superiore di istanze, fa fede l'ordine cronologico di arrivo.
7. Il Servizio competente rilascia, entro il 31 marzo di ogni anno, l'autorizzazione all'attività di pesca del novellame da effettuarsi, per un massimo di trenta giorni, nel periodo dal 1 aprile al 31 maggio. Ogni singola autorizzazione determina i quantitativi massimi di prelievo.
8. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene comunicata per mezzo di sistemi informatici.
9. Le imprese autorizzate inviano al Servizio competente, entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione, una dichiarazione riguardante la quantità raccolta complessiva e per singole specie, le aree di cattura nonché la destinazione del pescato. La dichiarazione è corredata da idonea documentazione fiscale."

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE